



**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Giampiero Maria Gallo	Presidente f.f (Relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	I Referendario
Dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 10 aprile 2018 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota del giorno 14 febbraio 2018 (pervenuta a questa Sezione il 20 marzo 2018), con la quale il Sindaco del Comune di Martinengo (BG) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore Giampiero Maria Gallo;

**PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Martinengo (BG) richiede un parere sul trattamento retributivo del segretario comunale. Nello specifico, il quesito che viene posto è se *una voce stipendiale (maggiorazione retribuzione di posizione)* da assegnarsi al segretario comunale sia o meno da ricomprendere nei limiti di legge previsti attualmente dall'art 23 DLgs 75/2017. La questione origina da un avvicendamento di segretari comunali dei quali colui che era in servizio nel 2016 non aveva *percepito la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui*



*all'articolo 1 CCNL 1998/2001, mentre il secondo, correntemente in servizio, ha fatto richiesta della maggiorazione delle retribuzione di posizione in ossequio a quanto previsto dal CCNL dei segretari comunali.*

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 18/2018 del Comune di Martinengo (BG)

### 1. Soggettiva

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Binago all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque **soggettivamente ammissibile** (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

### 2. Oggettiva

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'ente che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti.

Il quesito proposto è attinente con la materia della contabilità pubblica, tenuto conto di quanto espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., ex plurimis, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), in quanto verte sulla corretta applicazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012), impongono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa.

Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, l'istanza, partendo dall'occorrenza di un caso specifico, conserva in sé un carattere di generalità e di astrattezza che deve caratterizzare le richieste di parere, ed è quindi tale da consentire a questa Sezione di indicare i principi di diritto sottostanti al caso concreto, utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima problematica interpretativa. La questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente. La richiesta è, pertanto, **oggettivamente ammissibile** e può essere esaminata nel merito.

## MERITO

La questione posta dalla richiesta del Comune di Martinengo (BG) si riferisce alle disposizioni dell'art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, modificato e integrato dall'accordo n.2 del 22/12/2003, ponendolo in relazione all'approvazione del D.Lgs 75/2017, ed in particolare al tetto di spesa imposto agli Enti dall'art 23 comma 2. L'art. 41 citato, infatti, dispone al comma 4 che gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della loro capacità di spesa, possano corrispondere al segretario in servizio una maggiorazione delle retribuzione di posizione prevista dal comma 3, attenendosi alle condizioni, ai criteri ed ai parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale. I contratti integrativi nazionali di detta categoria di personale, stipulati in data 22.12.2003 e 16.01.2009, hanno legato la corrispondenza di detta maggiorazione alla presenza di condizioni oggettive (complessità organizzativa, funzionale o disagio ambientale) e soggettive (formale conferimento da parte dell'Amministrazione al Segretario di funzioni o compiti aggiuntivi, con alcuni limiti). Al comma 3, l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 ribadisce che *(f)ermo restando il limite alle risorse complessive previsto dal comma 2, (...) gli enti locali (...) possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, (...) in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.* Nel quesito si rende quindi necessaria un'interpretazione da dare ai limiti di spesa imposti dall'art. 23, comma 2 che recita: *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, (...), assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*

A giudizio di questa Sezione, esistono pronunce consolidate (tra le molte, la delibera 30/2010/PAR della Sezione regionale del controllo per la Regione Sardegna) circa il fatto che, da una parte, gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 commi IV e V del citato C.C.N.L. possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente, dall'altra vale il principio generale da rispettare che il limite alla spesa è l'importo imposto dalla regola finanziaria vigente. Per il 2017, opera come tetto l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (non ai singoli fondi contrattuali, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG), parametrato al *“corrispondente importo determinato per l'anno 2016”* (come dettato dal comma 2 dell'art 23 del D.Lgs 75/2017). Al riguardo può essere utile per il Comune ripercorrere l'*excursus* normativo ricostruito nella delibera 64/2017/PAR della Sezione regionale del controllo per la Regione Liguria.

## PQM

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – ritiene che il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al segretario comunale, nei termini espressi nel quesito

in epigrafe, sia ricompresa nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e che sia soggetta ai limiti di spesa parametrati al 2016 di cui all'art. 23 D.Lgs. 75/2017 per le ragioni riportate in motivazione.

Il Relatore  
(Giampiero M. Gallo)

Il Presidente f.f.  
(Giampiero M. Gallo)

Depositata in Segreteria il

12 aprile 2018

Il Direttore della Segreteria  
(Daniela Parisini)